

## "Pacchetto sicurezza": il nuovo ruolo di Comuni, Sindaci e Polizia Municipale

S. Bedessi (Polnews 12/11/2007)

Il governo sta per approvare quello che è stato ormai da tutti chiamato pacchetto sicurezza"; un nome che sembra annunciare un gruppo di norme risolutive per la sicurezza dei nostri territori. Alcune di queste norme, almeno per come sono state predisposte e salvo gli inevitabili cambiamenti dell'ultim'ora, hanno un diretto collegamento con il ruolo del Comune, con le prerogative del Sindaco, con il lavoro della Polizia Municipale, e stando a quanto annunciato dovrebbero innescare una sinergia più stretta con le forze di polizia dello Stato, prelusiva ad un più pregnante controllo del territorio.

In qualche maniera il "pacchetto sicurezza" sembrerebbe recepire alcuni concetti che sono stati da più parti, e da molto tempo, avanzati: il Comune, ente territoriale per eccellenza, il Sindaco come cardine della sicurezza di un dato territorio, la Polizia Municipale come terminale sensibile della situazione effettiva e forza di polizia di "prossimità", tutti in campo per ottenere una drastica svolta in quella che viene definita "sicurezza urbana".

Ma effettivamente le nuove norme avranno l'effetto desiderato?

Il problema di base è quello di definire la sicurezza urbana e la sicurezza in generale; sicurezza è infatti un termine molto, troppo, ampio, e difficilmente definibile.

Per **sicurezza urbana** potremmo indicare il risultato dell'interrelazione dinamica di una serie di parametri che possono essere sia oggettivi che soggettivi, tanto individuali quanto collettivi, di tipo sociologico, psicologico, culturale ed economico, risultato che porta i cittadini ad avere la **concreta percezione di potersi stabilire, permanere e muoversi su un dato territorio senza che niente di spiacevole accada a sé, ai propri cari, ai propri beni.**

Una componente fondamentale della sensazione di sicurezza è senza dubbio costituita dalla qualità dell'ambiente in cui viviamo e nel quale siamo immersi.

Appare quindi evidente come **i soli interventi di carattere repressivo e di controllo, quelli che oggi fanno parte del "pacchetto sicurezza", non saranno in grado, da soli, di eliminare o ridurre la sensazione di diffusa insicurezza** e come avrebbero dovuto già essere utilizzate attività tese ad incidere direttamente sui fattori che concorrono a costituire la sensazione di sicurezza.

In questo senso sarebbe stato necessario, prima di arrivare all'adozione di altre norme di controllo e repressive, in un universo giuridico italiano che ne ha già un'infinità, che il Comune ed il Sindaco come rappresentante primo non avessero progressivamente e tacitamente di fatto abdicato al ruolo già assegnato dalle norme preesistenti: **la sicurezza viene per prima cosa dalla qualità dell'ambiente nel quale viviamo e questa qualità è dovuta all'impegno delle due istituzioni sopra dette nel campo dell'urbanistica, dei lavori pubblici, della manutenzione.**

Malgrado questo, riusciranno comunque le norme che il governo sta per approvare a migliorare drasticamente le condizioni di sicurezza italiane come preannunciato?

Vedremo che non è proprio così e che l'applicazione concreta presenterà svariate problematiche.

Il "pacchetto sicurezza" prevede **cinque gruppi di misure:**

- disposizioni in materia di sicurezza urbana;
- disposizioni in tema di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena;
- istituzione della banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio Centrale per la banca dati nazionale;
- misure di contrasto alla criminalità organizzata con delega al governo per l'emanazione di un testo unico in materia di prevenzione;
- reintroduzione del reato di falso in bilancio.

All'interno di questi raggruppamenti troviamo particolarmente importanti per i Comuni, in quanto coinvolgono sia la Polizia Municipale, sia il ruolo del Sindaco, le seguenti norme.

**Danneggiamenti, imbrattamenti ed occupazioni di suolo pubblico.**

Il “pacchetto sicurezza” oltre ad aggravare le pene già previste dal codice penale per i reati di danneggiamento e di deturpamento ed imbrattamento di cose altrui inserisce modifiche nella normativa delle occupazioni di suolo pubblico, prevedendo che nei casi di indebita occupazione (collegandosi al codice penale e al codice della strada) il Sindaco sulle strade urbane, ed il Prefetto su quelle extraurbane, possano ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e, qualora l'occupazione sia a fini commerciali, la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento dell'ordine, con trasmissione, in quest'ultimo caso, del verbale di accertamento agli Uffici della Guardia di Finanza o dell'Agenzia dell'Entrate.

Lo scopo di queste misure è di diminuire con provvedimenti immediati il disagio sociale dovuto ad un ambiente urbano che in alcune zone d'Italia è letteralmente costellato di situazioni illegittime, prelusive ad episodi peggiori.

Già questa norma manifesta una intrinseca debolezza; sia perché parzialmente queste norme erano già esistenti (la riduzione in pristino), sia perché se si parte dal concetto che il Sindaco (il Comune) è l'ente territoriale per eccellenza non si vede perché sulla stessa strada si debbano poi avere due autorità competenti: il Prefetto prima del cartello di centro abitato ed il Sindaco dopo il cartello. Si sarebbe dovuto prevedere un'unica autorità competente, appunto il Sindaco.

Si aggiunga che non si vede a quale fine si dovrebbe trasmettere il verbale di accertamento alla Guardia di Finanza o alla Agenzia delle Entrate: infatti qualunque organo di polizia avesse compiuto l'accertamento per l'occupazione abusiva, per un criterio di competenza generale degli organi di polizia italiani, avrebbe comunque dovuto già effettuare tutte le altre verbalizzazioni. La norma va quindi evidentemente solo a legittimare le ordinanze già in qualche modo emesse da alcuni Sindaci, senza peraltro risolvere il problema complessivo.

### **Maggiori poteri alla Polizia Municipale**

Gli articoli 10 ed 11 dello schema di disegno di legge in materia di sicurezza urbana inseriscono alcune norme che a prima vista sembrerebbero estremamente efficaci, e dunque:

- accesso della polizia municipale alla banca dei dati di polizia;
- possibilità di immissione diretta dei dati da parte della Polizia Municipale;
- collaborazione della Polizia Municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio.

Fino ad adesso infatti la Polizia Municipale poteva accedere solo parzialmente alla banca dati, senza possibilità di immissione.

La norma è senz'altro un miglioramento rispetto all'attuale, ma anche qui il provvedimento è zoppo; si sarebbe dovuto fornire alla Polizia Municipale un accesso a tutte le informazioni già disponibili.

Infatti in molte città, specialmente del nord e centro Italia, la Polizia Municipale è la prima ad intervenire e non avendo accesso a questa tipologia di informazioni non può operare efficacemente; è vero che la norma prevede un “accesso indiretto” tramite organi di Polizia dello Stato, ma questo è lasciato alla compiacenza di questo o quell'operatore.

Eguale l'art. 11 che prevede la collaborazione della Polizia Municipale ai piani coordinati di controllo del territorio, rimandando al regolamento che è di là da venire (180 giorni), risulterà per molto totalmente inapplicato.

### **Maggiori poteri ai Sindaci**

Al di là delle riscritture di forma, che sono molte (l'art. 54 del T.U.E.L. risulta totalmente riscritto) e tali da indurre la sensazione che il Sindaco abbia realmente nuovi e magici poteri in materia di sicurezza, l'articolo 12 del disegno di legge inserisce le seguenti novità:

- il Sindaco deve concorrere ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali;
- la possibilità di una conferenza fra Sindaci presidente della Provincia ed altri soggetti pubblici e privati quando i provvedimenti di un Sindaco hanno influenza sui territori limitrofi;
- in casi di emergenza la possibilità di modifica, da parte del Sindaco, degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico

di uffici pubblici localizzati sul territorio;

la possibilità di delega ai presidenti dei consigli circoscrizionali (o ad un consigliere comunale nei quartieri e nelle frazioni).

Anche qui il fatto di rimandare al regolamento che è di là da venire le modalità di collaborazione fra Polizia Municipale e forze di Polizia dello Stato, infirma gravemente la potenzialità immediata del provvedimento.

In conclusione.

**Se comunque, anziché agire sulle cause della scarsa sicurezza urbana, si voleva agire sugli effetti, invece che introdurre nuove norme di controllo e repressione in un universo giuridico che ne conta già tante, meglio sarebbe stato adottare standard certi di presenza delle forze di polizia (locali o dello Stato) su un determinato territorio, in termini numerici e cogenti per tutti i soggetti coinvolti.**